

proc. n. [REDACTED]/2022 R.G.N.R.
proc. n. [REDACTED]/2022 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE G. I. P. – G. U. P.

Il G. u. p.,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31/1/2023;

OSSERVA

Il difensore di [REDACTED] S. p. A., Avv. Prof. [REDACTED], in udienza e con memoria scritta (alla cui lettura, ad ogni buon fine, si rinvia), ha osservato, in sintesi, quanto segue.

La recente "riforma Cartabia" (d.lgs. 150 del 2022) è intervenuta in maniera incisiva sulla regola di giudizio per l'emissione della sentenza di non luogo a procedere (art. 425, comma 3, C. p. p.), eliminando il precedente riferimento ai criteri di insufficienza e contraddittorietà degli elementi raccolti per il sostegno dell'azione penale ed adottando un nuovo canone interpretativo riassunto nella formula che impone il proscioglimento della persona fisica quando gli elementi di prova «*non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna*». Descritte le finalità della novella, il difensore ha segnalato che il legislatore, nell'inserire il parametro della "ragionevole previsione di condanna" all'interno dell'udienza preliminare come regolata dal codice di procedura penale, non ha parallelamente (e conseguentemente) modificato la disciplina dell'udienza preliminare per il processo a carico degli enti, di cui all'art. 61 D. Lgs. n. 231/2001, che, ancora, stabilisce che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere se "gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente". Sviluppando le proprie argomentazioni, quindi, il difensore ha concluso affinché venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 d.lgs.231/2001, per contrasto con l'art. 3 Costituzione, in relazione all'art. 425 C. p. p., ove non si pervenga ad interpretazione che equipari la regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere per il rito disciplinato ai sensi del d. lgs. 231/2001 a quella enunciata dall'art. 425 C. p. p. nell'attuale formulazione.

Alla questione si è associato il difensore di [REDACTED] e di [REDACTED], mentre il P. M. ha concluso per il rigetto dell'eccezione di legittimità costituzionale, sollecitando un'interpretazione *ortopedica* e costituzionalmente orientata della disposizione.

Va, anzitutto, premesso che, effettivamente, a fronte della modifica dell'art. 425, comma 3, C. p. p., nella parte in cui la regola di giudizio è quella per cui *il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna*, il disposto dell'art. 61 d. lgs.

231/2001 non ha subito alcuna modificazione, sicché statuisce ancora che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere (oltre che in ipotesi specificamente enunciate con riferimento alle *peculiarità* del processo nei confronti dell'ente), *quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente.*

Si coglie, pertanto, una discrasia fra le due regole di giudizio dettate, rispettivamente, per l'imputato persona fisica e per l'imputato persona giuridica.

La discrasia legislativa, ad avviso del difensore (f. 3: *forse figlia di una imperdonabile svista*), appare di radicale irragionevolezza e capace di sollevare dubbi di illegittimità costituzionale dell'art. 61 D. Lgs. n. 231/2001. La regola di giudizio differenziata, come risultante dall'attuale assetto normativo, non troverebbe alcuna giustificazione logica, o sistematica, tanto che lo stesso legislatore, nel coniare il testo originario del d.lgs. 231 aveva ritenuto pacificamente di equiparare il canone decisorio degli artt. 425 C. p. p. e 61 d.lgs. citato.

Esaminando la questione, va premesso che, effettivamente, nella relazione ministeriale al decreto legislativo 231/2001 (sub §18), si evidenzia, con riguardo all'art. 61 ed alla *regola di giudizio*, che ... *Inoltre, viene accolto il principio, contenuto nelle disposizioni di cui all'art. 425 c. p. p., secondo cui all'esistenza della prova di "non colpevolezza" viene equiparata la mancanza della prova di "responsabilità", nel senso che se il pubblico ministero non ha adempiuto all'onere di dimostrare l'esistenza di elementi idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente, il giudice, ferma la possibilità di indicare ulteriori indagini o di procedere all'attività di integrazione probatoria, è tenuto a pronunciare la sentenza di non luogo a procedere...*

Sebbene possa evidenziarsi che la disposizione di cui all'art. 425, comma 3, C. p. p., nel testo vigente anteriormente alla riforma di cui al d.lgs. 150/2022, faceva riferimento all'emissione di sentenza di non luogo a procedere (anche) quando *gli elementi acquisiti risulta(va)no insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, e non la responsabilità*, il decidente non disconosce come intento del legislatore del d.lgs. 231 appaia essere stato quello di equiparare i principi posti a fondamento delle due regole di giudizio.

Per contro, il legislatore ha inteso, già allora, differenziare i profili afferenti alla fase dell'archiviazione del procedimento nei confronti dell'indagato persona fisica rispetto a quella nei riguardi degli enti, rimessa alla sola valutazione del P. M..

Una tale difformità viene mantenuta nell'attuale assetto normativo, che pure ha visto significativamente incisa la disciplina dell'archiviazione nei confronti dell'indagato persona fisica, laddove, all'art. 408 C. p. p., è stata introdotta la possibilità di avanzare richiesta di archiviazione se ... *gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna*

Il legislatore della riforma, poi, ha inteso modificare (art. 58 d.lgs. 150/2022) l'art. 64 d. lgs. 231/2001, estendendo la possibilità di formulare richiesta di emissione di decreto penale nei confronti dell'ente entro un anno dall'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'art. 55, così uniformando la disciplina prevista per l'ente a quella di cui all'art. 459, comma 1, C. p. p., per come modificato dall'art. 28 d.lgs. 150/2022.

Il quadro che precede, ad avviso del decidente, evidenzia, in difetto di indici chiari, desumibili dalla relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022, come non sia dato stabilire se

la discrasia lamentata dal difensore sia frutto di una scelta consapevole da parte del Legislatore della riforma ovvero di un mero difetto di coordinamento.

Ove si versasse nella prima ipotesi, il disposto dell'art. 34 d.lgs. 231/2001 costituirebbe ostacolo, ad avviso del decidente, insormontabile ai fini di un'interpretazione quale quella subordinatamente invocata dalla difesa.

Qualora, invece, si dovesse ritenere che si sia al cospetto di un mero difetto di coordinamento fra l'innovazione apportata al comma 3 dell'art. 425 C. p. p. ed il mantenimento della regola di giudizio di cui all'art. 61 d.lgs. 231 (come, ad avviso del decidente, potrebbe deporre quanto si è sopra evidenziato in ordine alla previa e persistente difformità in materia di archiviazione a fronte della conformità fra le regole di giudizio in materia di sentenza di non luogo a procedere, oggi non più mantenuta, in apparente assenza di un ragionevole motivo – specie alla luce del disegno originario del legislatore del d.lgs. 231 –), il decidente reputa quanto segue.

Il lamentato difetto di coordinamento, senza pervenire ad alcuna forma di interpretazione che possa reputarsi *creativa* o *manu iudicis* abrogativa dell'art. 61 d.lgs. *in parte qua*, trova soluzione rammentando come la regola di giudizio prevista dal previgente testo dell'art. 425 C. p. p. per il processo nei confronti della persona fisica, sostanzialmente sovrapponibile all'attuale che presiede al testo dell'art. 61 d.lgs. 231, sia stata interpretata, in chiave evolutiva, da alcune decisioni della Suprema Corte di Cassazione, fra cui si segnala Cassazione Sez. 5, n. 32023, del 4/6/2017, che già aveva schiuso alla possibilità che il giudice dell'udienza preliminare verificasse, ai fini del rinvio a giudizio, *“che la piattaforma degli elementi conoscitivi, costituiti dalle prove già raccolte e da quelle che potranno essere verosimilmente acquisite nello sviluppo processuale – secondo una valutazione prognostica ispirata a ragionevolezza – sia munita di una consistenza tale da far ritenere probabile la condanna e da dimostrare, pertanto, l'effettiva, seppure potenziale, utilità del passaggio alla fase dibattimentale”*.

Un tale criterio ermeneutico, già esposto dalla giurisprudenza, pertanto, può ben costituire base di riferimento ai fini dell'interpretazione attuale della regola di giudizio di cui all'art. 61 d. lgs. 231/2001, in termini sostanzialmente equiparabili, dunque, a quella introdotta dal d.lgs. 150/2022 nel procedimento nei riguardi dell'imputato persona fisica – in linea con i principi ispiratori di tale riforma e senza che alcuna disparità di trattamento si possa determinare fra le valutazioni riservate agli imputati persone fisiche o giuridiche di questo simultaneo giudizio –.

Ne consegue, pertanto, nei sensi sopra precisati, l'infondatezza della questione, che deve essere, pertanto, disattesa.

P. Q. M.

Rigetta la questione e dispone procedersi oltre.

Milano, 15 febbraio 2023

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dott.ssa Maria Rosa IERINO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DEPOSITATO IN UDIENZA OGGI

Milano, li 15.02.2023



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dott.ssa Maria Rosa IERINO

Il G. U. P.

Domenico Santoro

